



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 1**

di data 05 gennaio 2023

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023.

<p>L'anno duemilaventitre addì <b>cinque</b> del mese di <b>gennaio</b> alle ore 14.30, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>05 gennaio 2023</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>15 gennaio 2023</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO REGGENTE f.to dott.ssa Michela Donatini</p>
---	--

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023.

## IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49 comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento .

L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione. L'adozione del PEG è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale il Comitato Esecutivo (ora Presidente) definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 126 della L.R. 03/05/2018 n. 2 nel quale, fra l'altro, si afferma che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ad oggi non è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e la sua adozione è prevista entro il termine del 31/03/2023, termine prorogato formalmente con Decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2022, ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

L'art. 163 del D.Lgs 267/2000 disciplina l'esercizio provvisorio, da applicarsi nel caso in cui non sia approvato il Bilancio di previsione entro il 31/12 e sia stato differito il termine di approvazione del bilancio stesso.

Riscontrato che ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, più in generale, della funzione programmatica, la nuova modalità di gestione dell'esercizio provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale;

Atteso quindi che, come indicato al punto 8.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e quindi,

nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2023 nel bilancio di previsione 2022 - 2024;

Richiamate integralmente le disposizioni che regolano la gestione della spesa durante l'esercizio provvisorio contenute nel paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 163 del D.Lgs 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al sopra citato comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse dal limite dei dodicesimi le seguenti spese:

- a) tassativamente previste per legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinques, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Il D.Lgs n. 118/2011 ha riformato il sistema contabile degli enti pubblici introducendo il nuovo sistema contabile armonizzato. Tale sistema, adottato a livello nazionale a partire dal 2015, è stato applicato ai comuni trentini a partire dal 01.01.2016. Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede nuovi principi contabili ed un nuovo piano dei conti.

Ritenuto opportuno confermare quanto contenuto nella deliberazione di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022 e s.m.i. per quanto riguarda l'individuazione dei Responsabili cui vengono assegnati i Centri di responsabilità, e conseguentemente le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni, nonché la responsabilità relativamente a determinate entrate.

A tal scopo si ritiene quindi opportuno provvedere all'approvazione di un Piano di gestione provvisorio per l'anno 2023 nel quale sono indicati i capitoli di entrata e di spesa con le previsioni definitive per l'esercizio 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024.

Sulla base di quanto previsto organicamente dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità l'attribuzione ai responsabili di servizi di bilancio delle risorse finanziarie ai fini dei poteri di spesa avviene individuando per ogni capitolo/articolo di spesa un responsabile di servizio di bilancio.

Di confermare, ai fini della gestione dell'esercizio provvisorio 2023, i capitoli di entrata e di spesa, con le previsioni determinate sulla base delle previsioni definitive per l'esercizio 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, nonché i responsabili di servizio di bilancio ai quali è attribuita la gestione delle entrate e delle spese.

Trattandosi di un provvedimento di PEG provvisorio si prescinde dall'individuazione degli specifici obiettivi da affidare ai responsabili di servizio nonché delle risorse umane e strumentali necessarie, rimandando in tal senso all'approvazione del PEG definitivo per l'esercizio 2023, una volta deliberato il bilancio di previsione.

## IL PRESIDENTE

Premesso quanto sopra:

ritenuto opportuno confermare quanto disposto nel Decreto di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022 n. 24 del 10.03.2022 e ss.mm. che non contrasti con quanto esplicitamente disposto con il presente provvedimento, nel quale sono indicati i capitoli di entrata e di spesa, con le previsioni determinate sulla base delle previsioni definitive per l'esercizio 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nonché i responsabili di servizio di bilancio ai quali è attribuita la gestione delle entrate e delle spese.

Dato atto che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 - 2025 si provvederà all'approvazione del Piano esecutivo di gestione definitivo per l'anno 2023;

Ravvisata necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, per evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla Comunità.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;

- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa narrativa:

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa e nelle more dell'adozione del Bilancio di previsione 2023 - 2025 e del conseguente Piano Esecutivo di gestione 2023 - 2025, il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023, composto dai seguenti documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - allegato A) nel quale vengono riportati i capitoli di entrata e di spesa con le previsioni per l'esercizio provvisorio determinate sulla base delle previsioni definitive per l'esercizio 2023 del PEG 2022-2024 (le quali costituiscono limite di spesa), e con specificato i Responsabili ai quali è attribuita la gestione delle entrate e delle spese;
2. di confermare quanto contenuto nel dispositivo di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022 di cui al Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 24 del 10.03.2022 e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con il presente Decreto e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
3. di dare atto, in relazione al Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, che si dovrà operare, per quanto attiene l'effettuazione delle spese, nell'ambito e con i limiti imposti per l'esercizio provvisorio dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
4. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
5. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
  - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente entro il periodo di pubblicazione;
  - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to dott.ssa Michela Donatini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì .....

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott.ssa Michela Donatini